

Targhe ciclomotori: novità dal 1 giugno

Nuove targhe obbligatorie per i ciclomotori, a partire **dal 1 giugno 2011**.

L'art. 14 della Legge 120 del 29 Luglio 2010 (riforma del Codice della strada) ha infatti introdotto l'obbligo per i proprietari di ciclomotori di dotarsi di

- **targa**, composta da sei caratteri alfa numerici (anziché cinque)
- **certificato di circolazione**, in sostituzione del vecchio certificato di idoneità tecnica (che non riportava il nome del proprietario).



L'identificazione certa dei proprietari dei ciclomotori diventerà completamente operativa **entro il 13.02.2012**, ultimo giorno in cui potremo vedere sulle nostre strade ciclomotori con il vecchio targhino a 5 caratteri alfanumerici (contrassegno) e con il certificato di idoneità tecnica non nominativo.

Per i proprietari dei ciclomotori tale **adeguamento sarà progressivo**. Ci saranno infatti scadenze diverse a seconda del primo numero della targa e più precisamente:

Primo numero targhetta	Termine per regolarizzare
0- 1 - 2	1 giugno 2011 (60 giorni da 2.4.11)
3 - 4 - 5	31 luglio (120 giorni da 2.4.11)
6 - 7 - 8	29 settembre (180 giorni da 2.4.11)
9 o lettera A	28 novembre (e comunque entro 12.2.12)

La targa a sei caratteri è obbligatoria dal luglio 2006 per tutti i nuovi ciclomotori ed è stata introdotta per rendere più certa l'identificazione del conducente dei ciclomotori, con targhe abbinata ad un unico veicolo.

L'abbinamento ciclomotore-persona risulta inoltre nel **certificato di circolazione del mezzo**, contenente i dati del proprietario e del veicolo, immessi nella banca dati della Motorizzazione.



La targa quadrata ha effetto anche sulle possibilità di **trasporto del passeggero**, comunque consentito solo ai maggiorenni (**Ciclomotore: in due? Sì, ma**)

Il proprietario di **più ciclomotori** che vuole circolare con l'uno o l'altro veicolo, deve avere per ciascuno di essi **una targa ed un certificato di circolazione**, debitamente richiesta alla Motorizzazione, anche tramite gli uffici di consulenza. La Motorizzazione rilascerà il certificato di circolazione, sul quale sarà indicato il numero di targa abbinato. L'eventuale contrassegno di identificazione verrà ritirato dalla Motorizzazione.

La **nuova documentazione** viene rilasciata immediatamente all'atto della domanda dalla Motorizzazione o dalle agenzie autorizzate.

Dopo aver **venduto un ciclomotore**, il vecchio proprietario dovrà comunicare alla Motorizzazione o altri uffici di consulenza il nome del nuovo proprietario.

In caso di **smarrimento, distruzione o furto della targa e/o del certificato di circolazione**, il proprietario deve

1. presentare **denuncia entro 48 ore agli organi di polizia**
2. **chiedere il duplicato** entro i successivi tre giorni alla Motorizzazione della propria provincia o altri uffici di consulenza.

Non è consentito circolare con targhe fatte in casa, che riportano i dati della vecchia targa smarrita.

Sanzioni per la circolazione irregolare:

- **senza targa** a 6 caratteri o certificato di circolazione (**non rilasciata**): sanzione amministrativa da 146,00 a 584,00 euro e sequestro del ciclomotore finalizzato alla confisca;

- **senza targa o targhino, o con targa fatta in casa:** sanzione amministrativa da 72,00 a 192,00 euro e fermo amministrativo per un mese del ciclomotore. Confisca del veicolo alla seconda violazione commessa nel biennio;
- con **targa non propria:** sanzione amministrativa da 1.725,00 a 6.903,00 euro e fermo amministrativo per un mese del ciclomotore;
- con **targa non leggibile:** sanzione da 80,00 a 191,00 euro e fermo amministrativo per un mese;
- con ciclomotore per il quale **non è stata aggiornata la proprietà o demolito:** da 365,00 a 1.460,00 euro e ritiro del certificato di circolazione;
- con ciclomotore per il quale **non è stata denunciata perdita/furto** della targa o del certificato di circolazione oppure **non sono stati richiesti i duplicati:** da 72,00 a 292,00 euro

Riferimenti Normativi:

- Art. 97 del Codice della strada
- Regolamento di esecuzione del Codice della strada: articoli 248, 249, 250, 251, 252
- Decreto ministero delle Infrastrutture e Trasporti 02/02/2011 (G.U. 76 del 02/04/2011)
- Legge n. 120 del 29/07/2010 articolo 14
- Decreto Pres. Repubblica n° 153 del 06/03/06 pubblicato sulla G.U. n° 89 del 15/04/06